

La disciplina di quota 103
per il 2025

La disciplina di «quota 103» per il 2025.

- La legge di bilancio per il 2025, 30 dicembre 2024, n.207 ha prorogato per il 2025 questo trattamento pensionistico che è disciplinato dall'articolo 14.1 del decreto legge 4/2019.
- Per i lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti di 62 anni e di 41 anni di contributi, il trattamento di pensione anticipata è calcolato **secondo le regole di calcolo del [sistema contributivo](#) previste dal [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180](#)**
- Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (TM) previsto a legislazione vigente.
- **Per il 2025, il TM è pari a € 603,40 e quindi l'importo massimo ammonta a € 2.413,60 mensili**
- Tale importo si applica per le mensilità di anticipo del pensionamento fino al raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni previsto per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria della legge Monti – Fornero.
- Per i dipendenti del settore privato, il trattamento pensionistico decorre trascorsi 7 mesi (prima erano 3) dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per maggiori dettagli, si veda il [punto n.5 Circolare INPS, n.39/2024](#))

I destinatari di «quota 103»

Il lavoratori devono essere iscritti:

- a. all'assicurazione generale obbligatoria;
- b. alle forme esclusive (es. ferrovieri – ferrovie dello stato) e sostitutive (es. ex Inpdai- Dirigenti imprese industriali) della stessa;
- c. e alla gestione separata dell'INPS (es. lavoratori parasubordinati).

I requisiti per accedere a «quota 103»

Come già visto entro il 31 dicembre del 2025 per accedere a questa forma pensionistica, il lavoratore deve maturare congiuntamente questi requisiti:

1. Età anagrafica: almeno 62 anni;
2. Anzianità contributiva: almeno 41 anni (35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico).

Sono utili anche gli eventuali periodi maturati all'estero.

- Gli assicurati possono cumulare i periodi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS.
- Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, rimane confermata la previsione secondo cui almeno 35 anni devono essere effettivi, al netto cioè di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.
- Questo diritto può essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2025.
- Per espressa volontà del legislatore questi requisiti non si applicano per conseguire l'isopensione e per accedere al pre- pensionamento previsto dal contratto di espansione.